

DAMNUM INIURIA DATUM

A) COLPA COMMISSIVA NELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA

DAMNUM: **evento**: delitto di evento, non di mera condotta (es. morte dello schiavo)

INIURIA: **condotta** antigiuridica (ingiusta): *contra ius* (es. uccisione dello schiavo)

DATUM: **a) condotta riprovevole (colpa: esser colpa il non aver previsto ciò che una persona diligente avrebbe potuto prevedere, D.9.2.31) = negligenza, imprudenza, imperizia**: criterio di imputazione psicologica (es. *castigatio* esagerata dello schiavo tale da sfondargli il cranio)

b) attività dell'agente, nesso di causalità fisica ed immediata: *damnum corpore corpori datum* (atto violento), no omissioni, no condotta che non consisteva in attività fisica (es. percosse del cranio dello schiavo, no l'averlo rinchiuso per farlo morire di fame, no chi induceva uno schiavo a salire su un albero dai rami marci di modo che questi cadendo si uccidesse)

B) SCHIPANI: ORIGINARIA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA (FONDATA SOLO SUL NESSO CAUSALE)

1) ORIGINI

SOLO CRITERIO OGGETTIVO COME AGIRE SENZA GIUSTIFICAZIONE

INIURIA: quella particolare **ingiustizia** (*non iure*) della condotta consistente **nell'assenza di cause di giustificazione**

Occidere/urere/frangere/rumpere: condotta ed evento (= danno) **tipizzati** in senso di illecito

L'*iniuria* nella *lex Aquilia* si **oppone** al **dolo** in quanto vi è indifferenza dell'*iniuria* all'elemento intenzionale del dolo, quindi vi è diversità di piani fra *iniuria* e dolo

Originaria **responsabilità oggettiva** (modo stesso in cui l'evento è prodotto = **nesso di causalità**, a prescindere dall'indagine dall'atteggiamento psicologico tenuto dall'agente rispetto all'evento dannoso)

SCHEMA

a) Uccisione dello schiavo (antigiuridica)

↓ legittima difesa (causa di giustificazione)

b) Uccisione dello schiavo (lecita)

↑ legittima difesa (causa di giustificazione)

2) GIURISPRUDENZA REPUBBLICANA

INTRODUZIONE DELLA *CULPA* IN COLLEGAMENTO ALL'*INIURIA*

La giurisprudenza repubblicana, mantenendo il collegamento con l'*iniuria*, ha introdotto la nozione di *culpa*.

La nozione di *culpa* serve a far emergere l'antigiuridicità in tutti quei casi in cui le cause di giustificazione non fossero sufficienti ad annullare la riprovevolezza del comportamento (la *culpa* restituisce al comportamento del danneggiante l'illiceità che una causa di giustificazione gli aveva tolto; *iniuria*, inizialmente agire senza giustificazione, è agire *culpa* ove si aggredisca un diritto altrui poiché è riprovevole aggredire un diritto altrui senza giustificazione)

La colpa è riprovevolezza della condotta (profilo soggettivo), ma anche indizio di una condotta ingiusta (profilo oggettivo): → continuità tra *iniuria* e *culpa*

SCHEMA

a) Uccisione dello schiavo (antigiuridica)

↓ legittima difesa (causa di giustificazione) ↑ colpa

b) Uccisione dello schiavo (lecita)

↑ legittima difesa (causa di giustificazione) ↓ colpa

C) CURSI: ORIGINARIA RESPONSABILITÀ PER DOLO (COME RECEZIONE NELLA *LEX AQUILIA* DELLA NOZIONE DI *INIURIA* DALL'OMONIMO DELITTO NELLE XII TAVOLE)

1) ORIGINI

SOLO RESPONSABILITÀ PER DOLO COME LESIONE DELLO *STATUS DEL DOMINUS*

Tab. 8.2: *si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto*

Tab. 8.3: *legitima ex lege duodecim tabularum: 'qui iniuriam alteri facit, quinque quinque et viginti sestertiorum poenam subito'. Quae lex generalis fuit. Fuerunt et speciales, velut illa: 'si os fregit libero CCC, si servo CL poenam subito sestertiorum'*

Tab. 8.4: *si iniuriam alteri faxsit, viginti quinque poenae sunt*

INIURIA: comportamento antigiuridico (*contra ius*) e allo stesso tempo materiale (**lesioni fisiche più lievi**, come violenza fisica che non lascia tracce esterne, es. uno schiaffo)

Le prime due fattispecie sono delitti di evento e riguardavano liberi e schiavi; l'*iniuria alteri facere* (Tab. 8.4) è costruita come un delitto di **mera condotta** + per essere punibile, in assenza di un effetto visibile (evento, ossia un atto violento che non produce lesioni tali turbare la normale funzionalità di una parte del corpo o la frattura di un osso e perciò non lascia in massima tracce esterne), doveva essere una condotta volontaria (**dolo**) + riguardava solo le persone libere

Nel III sec. a.C. maturerebbe un processo di sostantivizzazione dell'*iniuria*: in Plauto, *Poen.* 1336-1337: Ag. *Rapiamus in ius*. Ha. *Minume*. Ag. *Qua propter?* Ha. *Quia iniuriam multo induci satius est* (Agorastocle – per liberare due sorelle nate ingenuae ma rapite in tenera età e vendute ad un lenone (Lyco) che le costringe a vivere come

cortigiane accusa di furto Lyco e chiede ad Annone di intentare una causa di libertà contro Lyco per poter riscattare le due donne dalla schiavitù - propone di trascinare Lyco in giudizio. Annone esprime il suo disaccordo. Agorastocle chiede il perché e Annone - che si rivelerà essere il loro effettivo padre - risponde argomentando dalla maggiore convenienza di portare in giudizio il lenone con l'*actio iniuriarum*)

Offesa morale: diretta nei confronti delle due donne, colpite nella dignità per essere state **asservite** dal lenone, che pure era a conoscenza del loro stato di libere; **indiretta rispetto al pater ferito nell'onore da questa ingiusta schiavitù** (atto volontariamente lesivo non solo in senso fisico ma anche immateriale - **contumelia/offesa morale** -, realizzata sia *per semet ipsum* sia *per alteras personas*)

Il pretore poi emanò uno speciale editto con cui furono punite le *iniuriae* subite da uno schiavo, probabilmente come rilettura pretoria della previsione decemvirale dell'*os fractum* dello schiavo (tutela dell'onore del *dominus* leso dall'offesa fisica o verbale arrecata al proprio servo)

RECEZIONE nella *lex Aquilia* (286 a.C.) della nozione di *iniuria* dall'omonimo delitto:

- a) **lesione dello status** (offesa/pregiudizio al *dominus*) del *dominus* (
 - 1) *iniuria*: **lesione allo schiavo**, *res animata* = offesa morale al *dominus*; 2) primo *caput* della *lex Aquilia*: **uccisione dello schiavo** = pregiudizio al proprietario) → **complementarietà tra i due delitti**
- b) **dolo** (l'*iniuria* è indice di dolo: volontà di arrecare un danno con la consapevolezza di arrecare, in questo modo, offesa al *dominus*)

INIURIA: tutela le offese morali e fisiche dello schiavo

DAMNUM INIURIA DATUM: tutela l'uccisione dello schiavo (I *caput*) + con la *lex Aquilia* vi è l'estensione della tutela alle *res inanimate* (III *caput*: *urere, frangere, rumpere*); compare l'esplicito riferimento al *damnum*; con la disciplina delle *res inanimate* si pongono le basi per la distinzione tra *iniuria* e *damnum iniuria datum*; criterio di responsabilità unitario nel dolo

2) GIURISPRUDENZA REPUBBLICANA

INTRODUZIONE DELLA *CULPA* COME AMPLIAMENTO DEL DOLO

Elaborazione della giurisprudenza: l'aver subordinato la tutela al dolo del danneggiante (come volontà di danneggiare avendo la consapevolezza di offendere il *dominus* della *res*) costituì per la giurisprudenza lo spunto per ampliare la portata dell'elemento soggettivo: sul finire dell'età repubblicana al dolo si affiancò la **colpa**.